

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 534)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1979
(V. Stampato n. 742)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1979*

Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e disciplina del collocamento ordinario presso partiti politici e associazioni sindacali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fra i privati datori di lavoro di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non devono intendersi compresi i partiti politici e le associazioni sindacali.

Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, già obbligatoriamente assunti dai partiti politici e dalle associazioni sindacali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per l'assunzione di personale presso partiti politici e associazioni sindacali è ammessa la richiesta nominativa.